

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 19.8.2011

C(2011) 5796 definitivo

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19.8.2011**

**che stabilisce che è giustificato rinunciare alla contabilizzazione a posteriori dei dazi in un
caso particolare.**

(Dossier REC 05/2010)

(I testi in lingua olandese e francese sono i soli facenti fede)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19.8.2011

che stabilisce che è giustificato rinunciare alla contabilizzazione a posteriori dei dazi in un caso particolare.

(Dossier REC 05/2010)

(I testi in lingua olandese e francese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario¹,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario²,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 5 maggio 2010, pervenuta alla Commissione il 6 maggio 2010, il Belgio ha chiesto alla Commissione di decidere, da un lato, se sia giustificato non procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi, ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b del regolamento (CEE) n. 2913/92, e, in via sussidiaria, procedere allo sgravio dei dazi, ai sensi dell'articolo 239 del medesimo regolamento, e, dall'altro, se sia giustificato procedere allo sgravio dei dazi antidumping ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 nelle seguenti circostanze.
- (2) Tra il mese di marzo 2002 e il mese di settembre 2004, un'impresa belga ha importato in Belgio otto partite di cavi d'acciaio provenienti dall'Egitto in vista dell'immissione in libera pratica.

¹ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

² GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1

- (3) All'epoca, le importazioni nell'Unione europea di questo tipo di prodotti originari dell'Egitto potevano, dietro presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 (in prosieguo "certificato EUR.1") rilasciato dalle autorità egiziane, beneficiare di un trattamento tariffario preferenziale ai sensi dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto³.
- (4) L'impresa ha presentato, a corredo delle sue dichiarazioni di immissione in libera pratica, dei certificati EUR.1 rilasciati dalle autorità egiziane. Le autorità doganali hanno accettato tali dichiarazioni e hanno concesso il beneficio del trattamento tariffario preferenziale.
- (5) Il regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio del 12 agosto 1999⁴ ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari di Repubblica popolare cinese, Ungheria, India, Messico, Polonia, Sudafrica e Ucraina.
- (6) Una missione congiunta costituita da rappresentanti dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e di taluni Stati membri si è recata in Egitto tra il 27 luglio 2004 e il 4 agosto 2004. L'obiettivo della missione era quello di determinare l'origine reale dei cavi d'acciaio trasformati in Egitto. In questo contesto, è stato accertato che i cavi d'acciaio importati dall'impresa interessata nel caso in esame erano stati ottenuti a partire da trefoli d'acciaio importati dalla Cina e trasformati in Egitto.
- (7) All'epoca dell'importazione, l'origine preferenziale doveva essere stabilita in base all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo n. 2 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto, firmato il 18 gennaio 1977, modificato dalla decisione n. 1/89 del consiglio di cooperazione CEE-Egitto⁵. L'articolo 3, paragrafo 2 dispone quanto segue: "Ai fini dell'articolo 1, i materiali non originari sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce doganale diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4". Questa disposizione era valida per le merci classificate alla voce 7312 del sistema armonizzato.
- (8) Sempre in quell'epoca, l'origine non preferenziale doveva essere stabilita ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92, che dispone quanto segue: "Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto

³ GU L 266 del 27.09.1978, pag. 2.

⁴ GU L 217 del 17.08.1999, pag.1.

⁵ GU L 310 del 26.10.1989, pag. 1.

nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione”. Si è convenuto di comune accordo che l’origine di un prodotto non disciplinato da una norma specifica delle disposizioni d’applicazione del codice doganale dovesse essere determinata conformemente alla posizione adottata dall’UE nei negoziati relativi al programma di lavoro per l’armonizzazione, condotti nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio, che definisce la nozione stessa di “ultima trasformazione sostanziale”. Non esiste nessuna norma specifica per il prodotto in questione. La posizione adottata dall’UE è che la lavorazione o la trasformazione devono comportare un cambiamento di voce tariffaria.

- (9) Dal momento che i trefoli d’acciaio importati e i cavi d’acciaio prodotti sono classificati alla stessa voce tariffaria (7312), si è concluso che i cavi d’acciaio dichiarati come originari dell’Egitto erano in realtà di origine cinese, che non potevano di conseguenza beneficiare di un trattamento tariffario preferenziale ai sensi dell’accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d’Egitto e che erano anche soggetti ai dazi antidumping previsti dal regolamento (CE) n. 1796/1999.
- (10) Pertanto, le autorità belghe hanno avviato il recupero di un importo di XXXX EUR a titolo di dazi doganali e di XXXX EUR a titolo di dazi antidumping, per il quale l’impresa ha chiesto la non contabilizzazione a posteriori.
- (11) A corredo della domanda prodotta dalle autorità belghe, l’impresa ha dichiarato, conformemente agli articoli 871, paragrafo 3 e 905, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2454/93, di aver preso cognizione del dossier che le autorità belghe intendevano sottoporre alla Commissione e di non avere alcuna osservazione da formulare.
- (12) Con lettera del 13 ottobre 2010, la Commissione ha chiesto delle informazioni supplementari alle autorità belghe. Queste hanno risposto con lettera del 12 maggio 2011, pervenuta alla Commissione il 13 maggio 2011. L’esame della domanda è stato quindi sospeso tra il 14 ottobre 2010 e il 13 maggio 2011.
- (13) Nella sua risposta, l’amministrazione belga ha indicato di avere concluso, alla fine, che i cavi in questione avevano effettivamente ottenuto l’origine non preferenziale egiziana; di conseguenza, l’amministrazione belga poteva concedere lo sgravio dell’importo dei dazi antidumping sulla base dell’articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92. Pertanto, nel caso in esame, l’importo definitivo è fissato a XXXX EUR per i dazi corrispondenti alle cinque importazioni effettuate tra il mese di marzo 2002 e il mese di agosto 2003, che erano soggette a dazi doganali.
- (14) Conformemente agli articoli 873 e 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93, un gruppo di esperti composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri si è riunito il 20 giugno 2011 nel

quadro del Comitato del Codice doganale – sezione obbligazione doganale e garanzie – al fine di esaminare questo caso.

- (15) Il dossier trasmesso alla Commissione suggerisce che la non contabilizzazione a posteriori o lo sgravio sono giustificati perché le autorità egiziane hanno commesso un errore rilasciando i certificati EUR.1 per merci che non rispettavano le condizioni stabilite per il trattamento tariffario preferenziale nel quadro dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto. Secondo le autorità belghe, tale errore non poteva essere ragionevolmente scoperto dalla persona interessata.
- (16) Ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b del regolamento (CEE) n. 2913/92, non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando l'importo dei dazi legalmente dovuti non è stato contabilizzato per un errore dell'autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana.
- (17) Nel caso in esame, la concessione del trattamento tariffario preferenziale era subordinata alla presentazione di certificati EUR.1.
- (18) Per beneficiare dell'origine preferenziale, il prodotto ottenuto doveva essere classificato in una voce diversa da quelle in cui sono classificati tutti i materiali non originari utilizzati nella sua fabbricazione.
- (19) La merce esportata non soddisfaceva questa condizione; dal rapporto della missione congiunta risulta altresì che i dati presentati dall'esportatore alle autorità incaricate dell'emissione dei certificati EUR.1 in Egitto erano errati. Le autorità competenti egiziane, tuttavia, anche sulla base di tali dati errati avrebbero dovuto sapere che la merce non possedeva i requisiti per beneficiare del regime preferenziale. Pertanto, esse, rilasciando i certificati EUR.1, hanno commesso un errore attivo.
- (20) La prima condizione dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b è quindi soddisfatta.
- (21) Dal dossier emerge che l'errore non poteva essere rilevato dall'operatore, che ha agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana.
- (22) Pertanto, nel caso in esame, la non contabilizzazione a posteriori dei dazi è giustificata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. I dazi oggetto della domanda del Belgio del 5 maggio 2010, pari a XXXX EUR, non devono essere contabilizzati.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19.8.2011

Per la Commissione
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione